



COMUNE DI SESTU

Provincia di Cagliari

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 54 del 16.10.2014

COPIA

Oggetto: Variante non essenziale al piano di lottizzazione in zona C - Via Mascagni per la modifica di parte della cessione a standard - Proponente Fratelli Marcis snc di Sergio e C.

L'anno duemilaquattordici il giorno sedici del mese di ottobre, nella sede comunale, alle ore 19:05, in seduta Straordinaria, Pubblica, in Seconda Convocazione, previa l'osservanza delle formalità prescritte, si è riunito il Consiglio Comunale composto dai sotto elencati consiglieri:

PILI ALDO	P	MURA ANTONIO	A
ANGIONI GIANCARLO	P	MURA MICHELA	P
ANGIONI CARLO	P	OLIVIERO UMBERTO	P
BULLITA MASSIMILIANO	A	PINTUS CARLO	P
CARA ABRAHAMO	A	PODDA GIOV. FRANCESCA	A
CAU PAOLO	A	SECCI MARIA PAOLA	A
FARRIS ELIO	A	ZANDA ELISEO	P
LEDDA VALENTINA	A	MUSCAS LUCIANO	P
LOI NATALINO	P	FERRU CLAUDIO	P
LOI RENZO	A	GAGLIARDI ILIO	P
MELONI PIER PAOLO	P		

Totale Presenti: 12

Totali Assenti: 9

Il Presidente ZANDA ELISEO, assume la presidenza.

Partecipa il Segretario Generale MELIS ANNA MARIA.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che con l'istanza in data 31/07/2014 _prot.13678, presentata da Marcis Sergio, titolare della società Fratelli Marcis di Sergio e C. snc, si propone la variante parziale alla localizzazione della cessione per standard, nell'ambito della lottizzazione in zona C1 ex C* fronte la Via Mascagni e più.

Dato atto che il Consiglio Comunale con propria deliberazione n. 5 del 4/04/2001 di adozione definitiva, approvava la lottizzazione del comparto di zona C* oggi C1, di espansione residenziale, prospiciente la Via Mascagni e la Via Beethoven, successivamente il lottizzante F.Ili Marcis snc di Sergio e.C. ha stipulato la convenzione di attuazione della lottizzazione, prevedendo la cessione al Comune di Sestu delle aree a titolo di standard (verde e parcheggio).

Considerato che il lottizzante ha attuato la lottizzazione edificatoria dei lotti fondiari e ha eseguito le opere di urbanizzazione primarie, per le quali è stato operato il collaudo amministrativo, giusta Determinazione del Responsabile del settore LL.PP. n. 573 del 28/03/2014;

Dato atto che la proposta in esame si configura sostanzialmente in una permuta di aree e per l'esecuzione di alcune opere di sistemazione delle stesse;

Appurato in particolare che l'area fondiaria residuale in capo al lottizzante, ubicata contermina alla cessione per verde e parcheggio pubblico, con accesso da vico Beethoven, riservata dal lottizzante per l'installazione di un serbatoio di GPL a servizio delle unità residenziali, non essendo stata utilizzata per tale finalità, la propone in permuta al Comune di Sestu ad integrazione della contermina cessione a verde pubblico, chiedendo a sua volta la retrocessione di una porzione di area, prevista dal piano di lottizzazione convenzionato destinata a verde e a parcheggio e ubicata in vico Mascagni;

Accertato che la permuta quantifica un area di mq 35 circa da cedere al Comune e una di mq 30 circa da retrocedere al lottizzante;

Considerato che la porzione di area richiesta in retrocessione, risulta in parte già urbanizzata a parcheggio, il lottizzante assume l'obbligo di urbanizzare sempre a parcheggio una porzione della cessione già operata con la citata convenzione, ubicata contermina a quella in permuta, accessibile da vico Beethoven;

Valutato che la convenienza per l'Ente, in ordine alla permuta proposta, sia inquadrabile in base alla maggiore consistenza dell'area e per la continuità delle cessioni di verde pubblico; appurato che i riferimenti catastali identificativi delle aree in permuta sono i seguenti: foglio 36 mappali 2393 parte e 2296 parte da retrocedere a cura del Comune e foglio 36 mappale 2889 da cedere dal lottizzante a favore del Comune;

Ritenuto prescrivere che in ordine all'individuazione dei mq 30 circa da stralciarsi dalle particelle 2393-2296, il lottizzante dovrà assumere ogni onere per il frazionamento e per il successivo atto di permuta;

Accertato che trattandosi di variante, che non incide sul dimensionamento della lottizzazione e costituendo essenzialmente una permuta di superfici con l'aggiunta di opere di sistemazione, non si configura quale variante essenziale e non si rende necessaria l'approvazione ex art. 20 L.R.45/89;

Dato atto che l'istanza è stata esaminata nella commissione Consiliare Disciplina del Territorio e Tutela dell'Ambiente, nella seduta del 3 ottobre 2014, conseguendo il parere favorevole;

Preso atto che l'istanza risulta corredata dai seguenti elaborati:

- Relazione Tecnica - Urbanistica;

Tav.1 –inquadramenti;

Tav.2- planimetria Stato Attuale;

Tav.3- planimetria Stato di Progetto.

Ritenuta l'istanza meritevole di approvazione;

Visto il vigente strumento urbanistico;

Vista la L.R. 30.12.1989, n°45 e in particolare l'a rt.20;

Vista la legge 18 aprile 1962, n. 167 articolo 8 comma 6;

Acquisito, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, che si riporta in calce;

Sentiti gli interventi dei consiglieri Mura M.,Muscas L., Bullita M., Angioni G., riportati nel verbale integrale della seduta odierna;

Escono Bullita M. e Cau P.

Sentite le dichiarazioni di voto espresse dai consiglieri Muscas L. e Mura M. come riportate nel verbale integrale della seduta odierna;

Con n. 9 voti favorevoli, n. 1 voto contrario (Mura M.) e n. 2 astenuti (Muscas L., Oliviero U.);

Per le motivazioni espresse in narrativa

DELIBERA

Di approvare ai sensi dell'articolo 8 comma 6 della legge 18 aprile 1962, n. 167 la proposta di variante al piano di lottizzazione in zona C1 ex C* fronte la Via Mascagni e più presentata da Marcis Sergio, titolare della società Fratelli Marcis di Sergio e C. snc, riguardante la parziale variante alla localizzazione della cessione per standard, attraverso l'azione di permuta di aree e la parziale urbanizzazione di una parte a parcheggio pubblico fronte il vico Beethoven;

Di porre a carico del richiedente tutti gli oneri e spese necessarie per la definizione della permuta di aree;

Di prescrivere che il richiedente dovrà eseguire in conformità alle previsioni dell'originaria convenzione l'urbanizzazione a parcheggi pubblici della porzione di area individuata progettualmente;

Successivamente, su proposta del Presidente

Con n. 9 voti favorevoli, n. 1 voto contrario (Mura M.) e n. 2 astenuti (Muscas L., Oliviero U.)

IL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del citato D.Lgs. 26772000.

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

Data 08/10/2014

IL RESPONSABILE
F.TO GIOVANNI ANTONIO MAMELI

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.TO ELISEO ZANDA

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO ANNA MARIA MELIS

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 31/10/2014 per:

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo Comune dal **21/10/2014** al **05/11/2014** (ai sensi dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità (ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 267/2000);

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata messa in pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno 21/10/2014, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè sino al 05/11/2014

IL RESPONSABILE
F.TO ANNA MARIA MELIS

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Sestu, 21.10.2014